

**Studio Legale CAVALLO PERIN**  
Corso Regio Parco, 2 – 10153 Torino  
Tel. 011.882621 – Fax 011.8600018  
CF. CVLRRT59E29E379L  
Partita IVA 04976240012  
robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - Roma**

*Ricorso in ottemperanza*

per

il **Prof. DESTRO BISOL GIOVANNI** (c.f. DSTGNN59M09A944R), nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1959, residente in Roma, via Velodromo n. 13, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dal Prof. Roberto Cavallo Perin (c.f. CVLRRT59E29E379L), del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Torino, C.so Regio Parco n. 2, come da procura speciale in calce al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec comunicato all'Ordine di appartenenza ai sensi di legge: **robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it**, ovvero al numero di fax 011.8600018;

*-ricorrente-*

**contro**

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 96446770586), in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/a e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*-resistente-*

**nonché contro**

**ISAIA MARCO** (c.f. SIAMRC75E16L219Y), nato a Torino il 16 maggio 1975, residente in Torino, via Volvera n. 10;

**CANESTRELLI DANIELE**, Professore associato presso il DEB – Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università degli Studi della Tuscia, sita in Viterbo, località Riello s.n.c.;

**MARIANGELA GIRLANDA**, residente in Torino, Via Barletta n. 150 int. 4;

**DAVID CARAMELLI**, residente in Dicomano (FI), Frazione Villa, n. 1

*-controinteressati non costituiti -*

**per l'ottemperanza**

della sentenza n. 4284/2021 del 11 novembre 2020, depositata il 13 aprile 2021 e notificata in data 14 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 5350/2019, con cui il T.A.R. Lazio, sez. III, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale depositato il 7 maggio 2019 e ha accolto i motivi aggiunti di ricorso depositati il 16 aprile 2020;

\* \* \*

**FATTO**

*I.* Con decreto 27 dicembre 2017, n. 3728 del Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, veniva emanato il bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

Il 28 marzo 2018 il Prof. Giovanni Destro Bisol, Professore Associato confermato, Dipartimento di Biologia ambientale, Università di Roma “La Sapienza” settore scientifico disciplinare BIO/08 (settore concorsuale 05/B1, antropologia e zoologia) presentava domanda di partecipazione al suddetto bando PRIN 2017.

Il Ministero comunicava il 12 febbraio 2019 all'esponente il mancato superamento della fase di preselezione, stante il conseguimento di un punteggio inferiore a 15 (nota prot. 8 febbraio 2019, n. 2279). Venivano così approvate le graduatorie (decreto 6 febbraio 2019, n. 181).

A seguito di istanza di accesso agli atti (13 febbraio 2019 e 13 marzo 2019) l'esponente riscontrava profili di illegittimità nelle valutazioni compiute dal Comitato di selezione, proponendo così ricorso giurisdizionale avanti Codesto TAR per il Lazio – Roma, instando per l'annullamento, previa sospensione:

*“1. della graduatoria approvata con verbale finale di prima fase del Comitato di Selezione PRIN 2017 settore ERC: LS8 in data 30 luglio 2018;*

2. della comunicazione via mail in data 12 febbraio 2019, prot. n. 2279 del 8 febbraio 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca- Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca – Ufficio III, di non ammissione alla seconda fase di valutazione prevista dal bando PRIN 2017 per il settore ERC: LS8;

3. del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca- Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 181 del 6 febbraio 2019, non pubblicato, di approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A ed i progetti di cui all'Allegato B;

4. dei verbali di seduta del Comitato di Selezione PRIN 2017 settore ERC: LS8 in data 25 maggio 2018, in data 15 giugno 2018, in data 9 luglio 2018, in data 29 gennaio 2019;

5. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.”

Con ordinanza del 19 luglio 2019 n. 4958/2019 Codesto Ecc.mo TAR per il Lazio accoglieva la domanda cautelare ritenendo sussistere il *fumus boni iuris* nel ricorso poiché “dai verbali della Commissione e dagli altri atti allegati non è possibile ricavare, nelle valutazioni dei singoli progetti il CdS, su quale base sia stata giudicata la “produzione scientifica” (scheda di preselezione), quali siano i criteri di valutazione delle riviste, gli indici bibliometrici utilizzati, cosa si intenda per “qualità” dei lavori, sebbene tali parametri di valutazione siano espressamente previsti nell'allegato n. 3 del bando in data 27.12.2017” e rilevando, altresì, “che ulteriore conferma del difetto di motivazione può essere ricavata dall'elevato numero di citazioni e dall'altrettanto rilevante valore H Index, messo in evidenza dal ricorrente”.

2. Nelle more, l'esponente apprendeva sul sito del MIUR l'adozione del decreto del Direttore Generale del 2 dicembre 2019, n. 2406 – non pubblicato – con cui veniva approvata la motivazione estesa del giudizio formulato dal Cds LS8 sulla valutazione preselettiva della domanda dell'esponente, come da verbale del 13

novembre 2019, attribuendo il voto di n. 10 punti, con conseguente conferma di non ammissione alla seconda fase di valutazione.

Il verbale di riesame del Cds LS8 (richiamato nel decreto) non veniva allegato, né pubblicato, né reso noto all'esponente, che procedeva nuovamente con accesso agli atti.

La documentazione richiesta – e trasmessa il 20 dicembre 2019 – comprovava i profili d'illegittimità della procedura valutativa, con conseguente illegittimità della graduatoria approvata.

Seguiva quindi proposizione dei primi motivi aggiunti, depositati il 14 febbraio 2020, con cui l'esponente richiedeva – previa sospensione - l'annullamento:

*“- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Ufficio III, registro decreti n. 0002406.02-12-2019, non pubblicato, con il quale è stata approvata la motivazione estesa del giudizio formulato dal Comitato di Selezione LS8 come da verbale 13 novembre 2019, in ordine alla valutazione preselettiva della domanda del prof. Giovanni Destro Bisol; è stato attribuito il voto di 10 punti ed è stata confermata la non ammissione alla seconda fase di valutazione del ricorrente ;  
- del verbale di riesame in data 13 novembre 2019 del Comitato di Selezione per il settore LS8 di cui bando PRIN 2017, con cui è stata formulata specifica motivazione sul giudizio espresso nei confronti del Prof. Destro Bisol ed è stato confermato il voto di 10 punti, con conseguente non ammissione alla successiva fase di selezione prevista dal bando, reso noto al ricorrente solo a seguito di richiesta di accesso agli atti con nota PEC del MIUR in data 20 dicembre 2019 ;  
- atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.”*

3. Nelle more il MIUR depositava memoria di merito il 21 febbraio 2020, in cui si dava atto che dalla graduatoria iniziale, dai progetti ammessi con decreto 6 febbraio 2019, n. 181 (già impugnati) era stato espunto il PI Bavestrello, a seguito

di verifiche compiute dall'Amministrazione dopo istanza di autotutela presentata dal ricorrente.

L'esponente apprendeva quindi l'emissione di un nuovo decreto, contenente la formulazione di nuova graduatoria ed elenco dei contributi per ogni progetto approvato nel settore LS8 (tabella di cui all'allegato A, parte integrante del decreto), eccezion fatta per il progetto n. 2017FZ2XCF coordinato dal PI Prof. Bavestrello.

Seguiva così la proposizione dei secondi motivi aggiunti, del 26 marzo 2020, depositati il 16 aprile 2020, con cui l'esponente richiedeva – previa sospensione – l'annullamento:

*“- del decreto del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Ufficio III, registro decreti n 0000075.30-01-2020 non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui è stata approvata la ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore LS8 – Linea di intervento A, ad eccezione del Progetto prot. 2017FZ2XCF coordinato dal Prof. Bavestrello, e indicata nella tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del predetto decreto, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito del deposito della memoria datata 21.2.2020 da parte dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio principale”.*

4. La causa veniva quindi decisa con sentenza 13 aprile 2021, n. 4284/2021 con la quale Codesto Ecc.mo TAR per il Lazio, dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale azionato avverso la prima valutazione, stante la nuova valutazione del Comitato di Selezione (Cds) impugnata con i motivi aggiunti ed accoglieva quest'ultimi statuendo:

- l'annullamento del verbale del Cds 13 novembre 2019, di riesame dell'esponente;
- l'annullamento del decreto d.g. 2 dicembre 2019, n. 2046, nella parte in cui non tiene conto della proposizione del progetto dell'esponente escludendolo dalla ripartizione stessa;

- l'annullamento del decreto d.g. 30 gennaio 2020, n. 75 con cui è stata approvata la nuova graduatoria di approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A ed i progetti di cui all'Allegato B per i progetti ammessi nel settore LS8 – linea d'intervento A (tabella di cui all'allegato A), fatta eccezione per il progetto n. 2017FZ2XCF coordinato dal Prof. Bavestrello.

Da ultimo, disponeva che, in esecuzione della predetta sentenza l'Amministrazione sottoponesse con la massima sollecitudine il ricorrente, ai fini della sua ammissione alla seconda fase di valutazione, alla rivalutazione dei titoli da lui prodotti, attenendosi ai principi esposti.

La sentenza veniva notificata dall'esponente all'Avvocatura generale il 14 giugno 2021, passando in giudicato anche per tutte le parti il 13 novembre 2021 (attestazione passaggio in giudicato: **doc. 2**).

Nonostante la statuizione dell'Ecc.mo TAR per il Lazio adito e la notificazione della sentenza, l'Amministrazione resistente è rimasta inerte e non ha provveduto ad effettuare la nuova valutazione dei titoli prodotti dal Prof. Giovanni Destro Bisol, in palese pregiudizio del suo buon diritto ed in violazione di giudicato.

5. Per tutti le sovraesposte ragioni, il Prof. Giovanni Destro Bisol, stante la perdurante inerzia del MUR, si vede costretto a proporre il presente ricorso in ottemperanza, esponendo i seguenti motivi in punto di

## **DIRITTO**

***1. La rivalutazione dei titoli prodotti in domanda di partecipazione del Prof. Giovanni Destro Bisol.***

***1.1.*** La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ordinava al MUR di sottoporre con sollecitudine l'esponente alla rivalutazione dei titoli prodotti, ai fini dell'ammissione dello stesso alla seconda fase di valutazione, attenendosi ad una serie di principi enunciati nel provvedimento e che qui si riportano.

***1.1.1.*** Con il V motivo di ricorso *sub A*. (motivi aggiunti del 16 aprile 2020) l'esponente aveva censurato i criteri e le procedure di valutazione di cui al verbale

del Cds 13 novembre 2019, avendo il Comitato operato una “normalizzazione” dei punteggi in sede di riesame.

Sul punto il ricorrente deduceva che la normalizzazione operata si poneva in contrasto con il criterio prescritto nelle Linee guida del Miur per la valutazione dei progetti PRIN 2017, secondo le quali, nel normalizzare i punteggi in relazione all’età accademica, si doveva tener “*adeguatamente conto di eventuali difformità nelle pratiche disciplinari o citazionali dei sottosectori interessati*” (doc.1 dei motivi aggiunti del 14.2.2020 pag. 1).

Per il ricorrente il CdS ha introdotto una normalizzazione che si discosta da quella adottata e validata nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, vigente per tutto il periodo di tempo in cui il CdS ha valutato i progetti, senza alcuna motivazione ragionevole sul perché non sia stata tarata sugli ultimi dieci anni per H index-10 e su quindici anni per H Index-15 (non a caso denominati H Index 10 e H index 15).

Si contestava, quindi, che la normalizzazione fosse stata effettuata dividendo l’H index per il numero degli anni trascorsi dal primo lavoro pubblicato dalla banca dati Scopus anziché per il numero di anni ad esso correlati, ossia per 10 relativamente allo H Index 10 e per 15 relativamente all’H Index. 15.

Veniva quindi statuito da Codesto Ecc.mo Tribunale che: “*nel caso dell’H Index 10, per l’individuazione del divisore si deve partire, a ritroso nel tempo, considerando al massimo il decennio. Così come per individuare il divisore relativamente all’H Index 15 va considerato, al massimo, il quindicennio e non certo un divisore più ampio, ossia risalente ad anni antecedenti ove un concorrente abbia iniziato a pubblicare il primo lavoro censito da Scopus in anni precedenti il decennio o il quindicennio, come invece illogicamente ed in contrasto con le Linee guida del Miur, ritiene il Comitato di selezione laddove afferma, in entrambi i verbali, che la normalizzazione va effettuata, “si intende dal primo lavoro pubblicato dal PI e rilevato da Scopus”.*

*Far retroagire il coacervo della base di divisione (divisore) ad una data antecedente nell’ipotesi in cui un concorrente PI abbia pubblicato il primo lavoro anteriormente al decennio per l’H Index 10 o al quindicennio per l’H Index 15, così*

*ampliando il divisore, da un lato snatura le nozioni stesse di H Index 10 e H Index 15 (che ritraggono la loro definizione dal numero degli anni che le compongono, ossia, 10 ovvero 15). Dall'altro, genera anche un fattore di rettifica che va a detrimento dei concorrenti che abbiano iniziato la loro attività pubblicistica anteriormente ai predetti archi temporali, per converso avvantaggiando i concorrenti che abbiano iniziato tardivamente a pubblicare” (sentenza §8, 8.1).*

Le regole di disciplina dell'H Index, come correttamente evidenziato da Codesto Ecc.mo TAR, si basano su formanti di logica immanenti che generano un “*microcosmo di norme e principi*”, che deve essere applicato al caso in esame, per la valutazione dei progetti di rilevante interesse nazionale.

L'Amministrazione in sede di ottemperanza dovrà quindi attenersi ai criteri suesposti nella valutazione delle opere dell'esponente.

**1.1.2.** L'esponente lamentava, inoltre, che il riferimento all'età accademica contenuto nelle Linee guida non consentiva di superare irragionevolmente le comparazioni date dall'H Index, in quanto anche solo considerando l'H Index 10, il medesimo risultava non ammesso alla fase successiva: a) nonostante avesse un H index-10 superiore ad altri 10 PI concorrenti, che invece sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione; b) nonostante avesse un H index-10 identico ad altri tre PI concorrenti, che sono stati invece ammessi alla successiva fase di valutazione. Come si evince infatti dalla tabella predisposta a pag. 34 dei motivi aggiunti, infatti, anche il più basso dei punteggi attribuiti ai principal investigators ivi elencati (12 punti), avrebbe consentito al ricorrente di accedere alla fase di valutazione.

L'amministrazione in sede di ottemperanza dovrà quindi tenere presente anche quanto suesposto.

**1.2.** Con il V motivo di ricorso *sub B.* (primo motivo aggiunto) l'esponente contestava sotto altro profilo l'erronea applicazione dell'H Index, volta alla valutazione scientifica del medesimo, per aver il Cds definito le riviste che hanno pubblicato i suoi lavori come “*riviste di settore*”, sminuendone la produzione, laddove per gli altri n. 77 PI tale definizione non è stata impiegata.

Dei n. 20 lavori presentati dall'esponente, n. 9 sono stati pubblicati su riviste con alto indice citazionale (tra 82 e 96), appartenenti alla categoria "Multidisciplinary Sciences" del "Journal of Citation Reports", a cui si aggiungono n. 8 pubblicazioni apparse sulle migliori riviste (definibili tali in base ad obiettivi livelli citazionali).

Come correttamente affermato da Codesto Ecc.mo TAR: *"ora, non può sfuggire che una rivista che, sulla scorta dei parametri citazionali sia stata censita dal "Journal of Citation Report" come rientrante nella categoria "Scienze multidisciplinari," non può affatto essere riduttivamente definita "rivista di settore", come ha fatto il comitato di selezione in tal modo svalutando, come esattamente si duole il ricorrente, il livello della rivista stessa. Da quanto osservato discende la fondatezza anche della censura sub B del V motivo or ora vagliata"* (sentenza § 10.2).

L'Amministrazione dovrà quindi operare la valutazione scientifica dell'esponente tenendo conto che – almeno – n. 9 dei lavori sono stati pubblicati in riviste con alto indice citazionale e che n. 8 pubblicazioni sono apparse nelle migliori riviste, con ogni conseguente attribuzione di idoneo e congruo punteggio.

## **2. Componenti Cds. Nomina di Commissari/o ad acta.**

**2.1.** A più di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza TAR Lazio, 13 aprile 2021, n. 4285, si deve constatare che la stessa non ha avuto seguito, ed è interesse della ricorrente ottenere nuova valutazione di ammissibilità con nuova valutazione dei titoli prodotti dell'esponente, ad opera del Cds composto da nuovi e differenti componenti rispetto ai precedenti ovvero mediante Commissario *ad acta* in composizione monocratica o collegiale, come meglio si addice per le procedure comparative in esame.

È infatti prevista l'applicazione alle commissioni giudicatrici delle cause d'incompatibilità e astensione codificate per i procedimenti nati al Giudice Ordinario (art. 51 e ss, c.p.c.), in tutti i casi in cui si possa manifestare un sospetto di violazione dei principi d'imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché in tutti i casi in vi possa essere – anche in via potenziale – un conflitto d'interessi,

con obbligo per il soggetto di astensione (T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n.84).

I precedenti componenti infatti risultano incompatibili per conflitto d'interessi (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 6 *bis*), avendo gli stessi già effettuato la precedente valutazione, risultata errata alla luce della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

L'Ecc.mo Giudicante dovrà quindi provvedere ad indicare i nuovi e differenti componenti del Cds che rispettino i requisiti d'imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, per permettere un corretto svolgimento della procedura valutativa.

**2.2. L'esponente - a tutela di imparzialità e terzietà nella valutazione –** indica, come semplice ricognizione di professionalità, i professori sottoindicati quali soggetti idonei alla qualità di Commissari d'ottemperanza in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, che perciò dovrà procedere:

- 1) a nuovo giudizio di ammissibilità del ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dallo stesso posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase);
- 2) alla valutazione del progetto del ricorrente con un punteggio (seconda fase) e definitivo inserimento in graduatoria finale per il finanziamento.

<b>S.S.D. BIO/08 - ANTROPOLOGIA</b>		
LUCA SINEO	Presidente Associazione Antropologica Italiana, Università di Palermo. <a href="https://www.unipa.it/persona/docenti/s/luca.sineo">https://www.unipa.it/persona/docenti/s/luca.sineo</a>	luca.sineo@unipa.it
CARLES LALUEZA FOX	Evolutionary Biology Institute (Spanish National Research Council – Pompeu Fabra University). <a href="https://www.cccb.org/en/participants/file/carles-lalueza-fox/13504">https://www.cccb.org/en/participants/file/carles-lalueza-fox/13504</a>	carles.lalueza@ibe.upf-csic.es
PAVAO RUDAN	Croatian Academy of Sciences and Arts. <a href="https://www.info.hazu.hr/en/clanovi/rudan-pavao/">https://www.info.hazu.hr/en/clanovi/rudan-pavao/</a>	rudan@hazu.hr
JAUME	<a href="https://www.upf.edu/web/evolutionary-">https://www.upf.edu/web/evolutionary-</a>	jaume.bertranpetit@upf.edu

BERTRANPETI T	systems-biology/about-me. <a href="https://www.upf.edu/web/evolutionary-systems-biology/about-me">https://www.upf.edu/web/evolutionary-systems-biology/about-me</a>	
ANDERS BERGSTROM	The Francis Crick Institute, London. <a href="https://www.crick.ac.uk/research/find-a-researcher/anders-bergstrom">https://www.crick.ac.uk/research/find-a-researcher/anders-bergstrom</a>	anders.bergstrom@crick.ac.uk

### **3. Riserva della somma necessaria sui fondi Bandi PRIN 2022.**

Il valore del progetto presentato dal P.I. Destro Bisol ammonta ad € 1.196.350,15.

Al fine di garantire la provvista necessaria a finanziare il progetto presentato dal ricorrente in caso di sua utile collocazione, l'esponente insta affinché la nomina dei Commissari sia accompagnata da una riserva – accantonamento - sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022, per € 1.196.350,15, un valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

### **4. Domanda di risarcimento danni ex art. 112, comma 3, c.p.a.**

L'illegittima esclusione del Prof. Destro Bisol e la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione (a far data dal 14 settembre 2021) costituiscono all'evidenza un grave danno per l'esponente, sia patrimoniale (mancato finanziamento del progetto) sia non patrimoniale (perdita di chance, danno curriculare).

L'Amministrazione ha provveduto, infatti, ad assegnare i fondi per il PRIN 2017 ed ha indetto nuovo PRIN 2022.

L'esclusione e la mancata valutazione ad oggi dei titoli del ricorrente come previsto nella sentenza devono essere oggetto di ristoro.

Si chiede, pertanto, la condanna del MUR al risarcimento del danno in via equitativa nel caso d'impossibilità all'esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua violazione o elusione (commisurato al valore del progetto presentato ovvero all'incidenza sul curriculum professionale).

\* \* \*

### **Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

Stante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l'autorizzazione alla

notificazione del ricorso in ottemperanza per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova.

\* \* \*

Per tutte le sovraesposte ragioni, il Prof. Giovanni Destro Bisol, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR per il Lazio – Roma adito, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattese,

#### ***In via preliminare:***

disporre la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. sul sito web del MUR di un sunto del ricorso per ottemperanza, con ogni consequenziale pronuncia;

#### ***In via principale:***

accogliere il presente ricorso in ottemperanza e, per l'effetto:

- 1) nominare nella qualità di Commissari d'ottemperanza ed in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, persone di indiscussa professionalità e imparzialità, anche prescelte tra i professori qui indicati dal ricorrente, affinché in tale qualità provvedano: A) a formulare un nuovo giudizio di ammissibilità del ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dallo stesso posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase), in ottemperanza dei principi espressi da TAR Lazio, 13 aprile 2021, n. 4284; B) alla successiva valutazione del progetto del ricorrente assegnando il punteggio (seconda fase) e con definitivo inserimento in graduatoria finale per l'eventuale finanziamento.
- 2) disporre l'accantonamento - sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022 - di € 1.196.350,15, che è pari al valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

#### ***In via subordinata***

Nella denegata ipotesi che non sia possibile recuperare i fondi necessari al finanziamento del progetto giudicato con favore dai Commissari, condannare il

MUR al risarcimento del danno in misura pari al valore del finanziamento medesimo.

***In ogni caso:***

condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in via equitativa per avere cagionato un danno all'immagine del ricorrente – che nel giudizio poi annullato è stato considerato neppure ammesso alla valutazione di merito del progetto - nella misura che l'Ill.mo T.A.R. adito riterrà di giustizia ed equità.

Con vittoria di spese e onorari.

\* \* \*

*Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 6 bis, si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad € 300,00.*

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica sentenza TAR Lazio n. 4284/2021 del 13.4.2021;
- 2) Attestazione TAR Roma passaggio in giudicato sentenza;
- 3) Notifica PEC sentenza all'Avvocatura Generale in data 14.6.2021.

Torino, 10 marzo 2022

Prof. Roberto Cavallo Perin